

Commi	RELAZIONE TECNICA AL MAXI-EMENDAMENTO ALL'A.S. 2085 - A - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
1	<p><i>(Finalità)</i></p> <p>Il comma descrive le finalità del provvedimento. La disposizione, volta ad individuare le finalità della legge, riveste natura ordinamentale e non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
2-5	<p><i>(Obbligo a contrarre)</i></p> <p>L'articolo chiarisce alcuni aspetti legati all'obbligo a contrarre e interviene sulle sanzioni nel caso in cui tali obblighi vengano elusi. La disposizione reca modifiche all'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private in materia di obbligo a contrarre a carico delle imprese di assicurazione, disciplinando, altresì, il regime sanzionatorio connesso alla violazione od elusione del suddetto obbligo. In particolare, prevede l'incremento della sanzione irrogata dall'IVASS ai sensi dell'art. 314 del citato codice. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
6-11	<p><i>(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)</i></p> <p>L'articolo introduce il meccanismo di scontistica obbligatoria a favore degli assicurati che sottoscrivono alcune clausole antifrode (come l'installazione della black box). Il testo prevede, in particolare: a) obbligo per le assicurazioni di praticare sconti significativi in presenza di specifiche clausole antifrode; b) obbligo di sconti maggiorati nelle province con prezzi superiori alla media nazionale; c) vigilanza da parte dell'IVASS, anche tramite indagini a campione, sulla congruità degli sconti. L'emendamento introduce l'Art. 132-ter" recante disciplina degli sconti obbligatori che le imprese assicurative sono tenute a praticare nei confronti dei propri assicurati al ricorrere di almeno una delle condizioni previste dalla norma tra cui l'ipotesi in cui vengano installati o siano già presenti nel veicolo dispositivi elettronici (c.d. scatole nere) in grado di registrare l'attività della vettura. La disposizione attribuisce all'IVASS, con proprio regolamento, il potere di definire criteri e modalità in base ai quali le imprese devono definire lo sconto da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio coperto dal contratto. L'IVASS, sulla scorta dei dati in suo possesso e di indagine statistiche, è tenuta a predisporre la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato e a provvedere al relativo aggiornamento con cadenza almeno biennale. L'Istituto accerta, altresì, attraverso verifiche periodiche a campione, anche in via ispettiva, che le imprese tengano effettivamente conto, ai fini della costituzione della tariffa e del calcolo del premio assicurativo, dei criteri definiti nel regolamento. Il mancato rispetto da parte dell'impresa dei predetti criteri nonché dell'obbligo di riduzione del premio comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro e la riduzione automatica del premio assicurativo relativo al contratto in essere. I costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità dei dispositivi elettronici di cui l'assicurato acquista la titolarità sono a carico dell'impresa. L'emendamento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le attività previste in capo all'Istituto, rientrano nell'ambito dei propri compiti istituzionali e saranno realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si segnala, peraltro, che l'IVASS, non rientrando nel comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini del consolidamento del conto economico della P.A., non</p>



	<p>riceve alcun trasferimento annuale per il suo funzionamento a carico del bilancio dello Stato ma provvede a finanziare i propri fabbisogni di spesa attraverso le contribuzioni imposte agli operatori dei mercati di riferimento (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
12-13	<p><i>(Trasparenza delle variazioni del premio)</i></p> <p>L'articolo introduce maggiori obblighi di trasparenza in relazione alle conseguenze della sottoscrizione di clausole bonus-malus. E' inoltre fatto divieto alle compagnie di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito in funzione della durata del rapporto contrattuale.</p> <p>La disposizione reca modifiche all'articolo 133 del Codice delle assicurazioni private al fine di garantire, nel sistema di tariffazione bonus malus, l'effettiva trasparenza sulle variazioni di premio.</p> <p>La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
14	<p><i>(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)</i></p> <p>L'articolo introduce dei chiarimenti rispetto alla disciplina prevista dal D.lgs. 7 settembre 2005, n.209 in materia di attribuzione delle classi di merito ai famigliari dell'assicurato.</p> <p>La disposizione modifica la disciplina di cui all'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private rafforzando il principio della parità di trattamento tra i diversi assicurati che appartengono alla stessa classe di merito e presentino le medesime caratteristiche di rischio.</p> <p>La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
15	<p><i>(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)</i></p> <p>L'articolo introduce disposizioni volte a limitare comportamenti opportunistici e frodi in ambito assicurativo, limitando i termini entro i quali devono essere identificati i testimoni per i sinistri con soli danni alle cose e prevedendo la possibilità per le parti coinvolte di accedere alle banche dati dell' IVASS.</p> <p>L'articolo prevede misure volte a introdurre precisi vincoli decadenziali per l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento del sinistro e reca ulteriori strumenti processuali per far fronte alle frodi in materia assicurativa, in caso di sinistri con soli danni a cose. In particolare, viene previsto che, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo a quello previsto dalla norma, comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta, salvo che risulti comprovata in giudizio l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. Si prevede inoltre un'apposita procedura per la segnalazione in Procura dei nominativi di testimoni ricorrenti già chiamati in più di 3 cause negli ultimi 5 anni. La segnalazione può essere fatta anche dalla parti che a tal fine sono legittimate a richiedere i dati all'IVASS. Tale richiesta di dati viene gestita dall'Istituto nell'ambito dell'ordinaria amministrazione dell'archivio informatico antifrode e BDS.</p> <p>La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
16	<p><i>(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)</i></p> <p>La disposizione attribuisce all'IVASS la verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati dei sinistri di cui all'art. 135 del CAP. All'esito delle verifiche periodiche dell'IVASS viene redatta apposita relazione le cui</p>



	<p>risultanze sono tenute in considerazione ai fini della determinazione della significatività degli sconti.</p> <p>Tale norma, che ha carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
17-19	<p><i>(Risarcimento del danno non patrimoniale)</i></p> <p>La disposizione riscrive gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private che disciplinano il risarcimento del danno non patrimoniale rispettivamente per le macrolesioni e per le lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti. In particolare, si prevede la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio nazionale, delle menomazioni all'integrità psico-fisica delle persona coinvolta nei sinistri stradali.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
20	<p><i>(Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici)</i></p> <p>La disposizione, introduce l'art. 145-bis al Codice delle assicurazioni private attribuendo pieno valore probatorio, nei giudizi civili, alle risultanze delle scatole nere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'art.132-ter del citato codice, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Prevede inoltre l'applicazione, nei confronti delle imprese di assicurazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento al regolamento IVASS sulla interoperabilità dei meccanismi elettronici.</p> <p>La norma non determina oneri per la finanza pubblica ed è anzi suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito derivanti dagli importi delle sanzioni applicate (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
21-23	<p><i>(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)</i></p> <p>La disposizione reca ulteriori misure per far fronte alle frodi in materia assicurativa. In particolare, integra l'art. 148 del CAP, estendendo i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazione di non presentare offerta di risarcimento. La disposizione integra, inoltre, l'art. 201 del Codice della strada dettando disposizioni in materia di accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi effettuato mediante dispositivi o apparecchiature omologate, prevedendo, tra l'altro, in assenza di copertura assicurativa obbligatoria, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 193 del Codice della strada per la circolazione senza assicurazione.</p> <p>La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
24	<p><i>(Trasparenza delle procedure di risarcimento)</i></p> <p>La disposizione inserisce l'art.149-bis nel CAP che reca la disciplina delle modalità del risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli nei casi di cessione del credito. In particolare, prevede che in caso di cessione del credito la somma da corrispondere a titolo di rimborso per le spese di riparazione sia versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione autorizzata.</p> <p>La disposizione di carattere puramente ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>



25	<p><i>(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale)</i></p> <p>Il divieto di rinnovo tacito alla scadenza, già oggi vigente per l'assicurazione r. c. auto, viene esteso alle polizze assicurative dei rami danni di ogni tipologia. Inoltre, è previsto l'allineamento della durata delle assicurazioni per i rischi accessori alla polizza per l'assicurazione r. c. auto principale, disponendone la risoluzione.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
26	<p><i>(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)</i></p> <p>Si dispone che nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La predetta previsione si applica alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative sono tenute a proporre la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
27-32	<p><i>(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)</i></p> <p>L'articolo introduce disposizioni di coordinamento in materia assicurativa relativamente a: attestazioni sullo stato del rischio, aumento dei massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere (tra cui autobus), obblighi di alimentazione delle banche dati "sinistri", "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati", aumento del contributo che le imprese sono tenute a versare annualmente alla CONSAP per il Fondo di Garanzia Vittime della Caccia.</p> <p>La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
33-37	<p><i>(Poteri dell'Ivass per l'applicazione delle norme introdotte)</i></p> <p>Le norme integrano i poteri di vigilanza e sanzionatori dell'IVASS in merito all'osservanza delle norme introdotte con la presente legge, con specifico riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale.</p> <p>I commi 34 e 35 stabiliscono in particolare l'obbligo per le imprese di assicurazione di pubblicare nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. I medesimi dati devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet. In caso di inottemperanza è comminata l'irrogazione da parte del IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.</p> <p>I compiti di vigilanza e sanzionatori sono del tutto omogenei a quelli già esercitati a legislazione vigente dalle Amministrazioni pubbliche coinvolte; dalle nuove disposizioni non derivano pertanto oneri per la finanza pubblica, giusta anche l'apposita clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 40.</p>
38 -39	<p><i>(Fondi pensione)</i></p>



	<p>Le nuove norme: introducono la possibilità di anticipo della prestazione pensionistica nel caso di cessazione dell'attività lavorativa e prevedono la convocazione di un tavolo di consultazione sulla riforma delle forme pensionistiche complementari.</p> <p>In particolare, il comma 38 dispone che gli accordi sulle modalità e la misura della contribuzione alle forme pensionistiche complementari possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale. Inoltre è stabilito che le forme pensionistiche complementari possano prevedere, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, che le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni.</p> <p>Con riguardo all'esercizio della facoltà di riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente (che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi) viene stabilito che tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari (ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11).</p> <p>Tale disposizione riguarda sostanzialmente le modalità di erogazione dell'anticipo della pensione complementare, senza incidere sul regime fiscale della pensione complementare stessa, e quindi è senza effetti negativi per la finanza pubblica.</p> <p>La previsione di cui al comma 39, in base alla quale – al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive, nonché di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale – il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le linee guida ivi indicate, non comporta oneri, in quanto la partecipazione al tavolo deve avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Infine, la disposizione di cui alla lettera a) del comma 39, è diretta a prevedere che, nell'ambito della revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, vengano definite le linee guida di riforma dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali (tra cui gli organi di amministrazione e controllo e organismo di sorveglianza), del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni.</p> <p>Anche tale modifica, che ha carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (cfr. la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 40).</p>
40	<p><i>(Clausola di neutralità finanziaria)</i></p> <p>La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria specificando che le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi da 2 a 39 "nell'ambito delle risorse umane,</p>



	<p>finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente” essendo le attività ivi disciplinate inerenti alle funzioni istituzionalmente attribuite alle predette Amministrazioni a legislazione vigente.</p> <p>Quanto alle disposizioni che riguardano il settore assicurativo, fermo restando quanto segnalato a commento dei singoli articoli, va evidenziato che, nei casi in cui le disposizioni non risultano a carattere puramente ordinamentale, è prevista una limitata competenza in capo all’IVASS, nonché in capo al Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda la pubblicazione dei dati. Ciò non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto:</p> <p>a) l’IVASS non rientra nel comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini del consolidamento del conto economico della PA e non riceve alcun trasferimento annuale per il suo funzionamento dal bilancio dello Stato, provvedendo a finanziare i propri fabbisogni di spesa attraverso le contribuzioni imposte agli operatori dei mercati di riferimento. Negli specifici casi in cui, poi, siano attribuite funzioni di controllo, monitoraggio e sanzione, le stesse sono riconducibili alle attività istituzionali già esercitate dall’Istituto stesso, ovvero dall’Antitrust, a invarianza di spese;</p> <p>b) la pubblicazione dei dati sul sito del Ministero dello sviluppo economico, può essere effettuata nell’ambito della gestione ordinaria delle risorse web del dicastero, già destinate alla pubblicazione delle pagine online di sito internet</p>
41-44	<p><i>(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)</i></p> <p>La disposizione elimina una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori dei servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche. In particolare, disciplina le spese dovute dall’utenza in caso di recesso o trasferimento ad altro operatore, commisurando tali spese al valore del contratto e ai costi reali sopportati per dismettere il cliente. Il comma 42 modifica il Codice delle comunicazioni circa i contenuti obbligatori del contratto, stabilendo che debbano essere indicate eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato. Il comma 43 provvede a raddoppiare le sanzioni in caso di violazioni. Infine, il comma 44 dispone misure pro consumatore in caso di chiamate vocali a carattere commerciale da parte degli operatori e dei soggetti terzi.</p> <p>La disposizione, di carattere ordinamentale, non ha alcun impatto sulla finanza pubblica. Peraltro la norma non amplifica i compiti svolti dall’Autorità di regolazione (AGCOM), che quindi può effettuare i controlli previsti dalla norma a risorse invariate.</p>
45-46	<p><i>(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione)</i></p> <p>La disposizione prevede l’istituzione del Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. L’individuazione e l’iscrizione dei soggetti interessati presso il Registro è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, mentre la tenuta dello stesso è affidata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. a) n. 5 della legge n. 249 del 1997 ROC (registro operatori comunicazione). Tale registro si configura come mera estensione del ROC (registro operatori comunicazione), pertanto l’Autorità gestirà lo stesso con le risorse già disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Ciò posto, la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.</p>
47	<p><i>(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)</i></p> <p>La norma è volta a semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l’integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore.</p>



	<p>La disposizione riveste carattere ordinamentale e non ha alcun impatto sulla finanza pubblica in quanto reca mere semplificazioni alle procedure di migrazione a carico degli operatori di settore senza impatti sull'attività dell'Amministrazione.</p>
48-54	<p><i>(Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico)</i></p> <p>Al fine di promuovere la fruizione di servizi culturali e turistici, viene consentita agli istituti e luoghi di cultura la possibilità di utilizzare le modalità di bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli di accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli.</p> <p>Premesso che gli eventuali costi di attivazione del servizio a carico degli enti e delle aziende del settore pubblico sono solo potenziali trattandosi di una mera facoltà prevista dalla legge, si rileva che gli stessi sarebbero più che compensati dall'aumento della domanda, considerando l'attuale sviluppo del mercato dei pagamenti mobili. Il possesso e l'uso di dispositivi di telefonia mobile evoluti, infatti, consente un accesso più semplice ed efficace ad alcune funzioni che permettono di abilitare il pagamento, garantendo un aumento della domanda e della fruibilità dei servizi. Si segnala, altresì, che a fronte di un modesto costo di investimento iniziale, la diffusione della modalità di pagamento elettronico comporterà nel breve termine un contenimento dei costi di produzione e di gestione del contante (basti pensare soltanto ai costi di stampa dei biglietti di ingresso). La norma prevede anche che l'utente che intenda effettuare micropagamenti ai fini culturali o turistici debba essere messo nelle condizioni di conoscere se il proprio credito telefonico sia sufficiente ad effettuare l'operazione di acquisto. Inoltre, viene esteso l'ambito di applicazione della norma alle erogazioni liberali destinate a determinate organizzazioni senza scopo di lucro, prevedendo i) un Decreto Ministeriale per disciplinarne le modalità ed i requisiti di accesso e fruizione del servizio e che ii) tali importi, che costituiscono erogazione liberale, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e non sono detraibili né deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore. Detti interventi, volti ad incentivare l'effettuazione di erogazioni liberali in favore di ONLUS ed associazione di promozione sociale tramite credito telefonico, non comportano effetti dal punto di vista finanziario, dal momento che non modificano il vigente regime tributario relativo a tali fattispecie.</p>
55	<p><i>(Aggiornamento del registro delle opposizioni)</i></p> <p>La norma dispone l'aggiornamento del regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
56	<p><i>(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)</i></p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, limita al momento della risposta dell'operatore la tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche.</p> <p>Ad essa non conseguono, pertanto, effetti finanziari.</p>
57	<p><i>(Modifiche alle norme sull'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi)</i></p> <p>L'articolo dispone modifiche alle norme di esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi. Al riguardo, in merito al diritto al compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle</p>



	<p>pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi, la norma in esame prevede che tale compenso sia riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori (e non è da essi rinunciabile né cedibile). L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato.</p> <p>La disciplina attuale dispone che il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spettava fino ad oggi al produttore, il quale ripartiva il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
58-59	<p><i>(Apertura al mercato della comunicazione, a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)</i></p> <p>La disposizione sopprime l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane SPA (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada. Il comma 59 prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'AGCOM determini, sentito il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti per il rilascio delle licenze individuali per la fornitura dei servizi medesimi. Sotto il profilo finanziario si segnala che l'abolizione dell'esclusività del servizio affidato a Poste italiane sarà compensato con l'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione del mercato.</p> <p>Dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste corrispondono sostanzialmente a quelle già esercitate dalle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente. L'abolizione dell'esclusività del servizio affidato alla società Poste italiane Spa è compensata con l'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione.</p> <p>Anche il differimento di tre mesi della cessazione dell'attribuzione in via esclusiva alla società Poste Italiane non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
60	<p><i>(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)</i></p> <p>Il comma 60 elimina il regime di "maggior tutela" nel settore del gas naturale abrogando dal 1° luglio 2019 la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe del gas naturale nella vendita ai consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Analogamente, anche il posticipo della data di cessazione del regime di maggior tutela non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
61	<p><i>(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)</i></p>



	<p>Il comma 61 elimina il regime di “maggior tutela” nel settore dell’energia elettrica a decorrere dal 1° luglio 2019, abrogando da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell’energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Viene inoltre introdotto un servizio di salvaguardia, disciplinato dall’Autorità di settore, volto a garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino temporaneamente senza fornitore una volta superato il regime di maggior tutela. Tale servizio si configura pertanto come servizio di ultima istanza, in coerenza con la disciplina europea in materia, e non riguarda le modalità di transizione al mercato libero per quei clienti che, alla data del 31 dicembre 2018, risulteranno ancora coperti dal regime di maggior tutela, i quali saranno invece “coperti” dal DM di cui ai commi 68-69.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Analogamente, anche il posticipo della data di cessazione del regime di maggior tutela non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
62-65	<p><i>(Confrontabilità delle offerte)</i></p> <p>Il comma 62 disciplina la procedura finalizzata a ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas e garantirne la confrontabilità. L’Autorità di settore è chiamata a disporre la realizzazione e la gestione da parte del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas di cui all’art.1-bis del decreto legge n.105 del 2010 di un apposito portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato <i>retail</i>. La funzione di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti di tale portale è garantita da un Comitato tecnico istituito presso l’Autorità. Il comma 63 pone l’obbligo a carico degli operatori di inviare periodicamente all’Autorità e pubblicare contestualmente sul proprio sito internet almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche, nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc..</p> <p>Le modalità operative per la pubblicizzazione e confrontabilità delle offerte saranno definite dall’AEEGSI (comma 64) che, a tal fine, utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate.</p> <p>I commi 62-65 non comportano oneri a carico della finanza pubblica atteso che all’istituzione del Comitato si fa fronte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che ai componenti dell’istituendo organismo non spetta alcun compenso e rimborso spese. Inoltre si rappresenta che la confrontabilità delle offerte è già attribuita all’Autorità sulla base della normativa vigente; si segnala che i miglioramenti nell’attività previsti dalla presente legge possono essere attuati a valere sulle risorse già disponibili (comma 65).</p>
66	<p><i>(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto)</i></p> <p>La norma, ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica, prescrive all’AEEGSI di adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte, nonché per la realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l’aggregazione dei piccoli consumatori.</p> <p>La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>



67-71	<p><i>(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)</i></p> <p>I commi in oggetto disciplinano le modalità di superamento della maggior tutela. Il comma 67 prescrive all'AEEGSI di trasmettere al MiSE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della norma, un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas con particolare riguardo al raggiungimento di determinati obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela. Secondo quanto previsto dal comma 68, il MiSE, con proprio decreto, sentite l'AEEGSI e l'AGCM, sulla base dei dati contenuti nel rapporto, dà conto del raggiungimento dei predetti obiettivi; nel caso in cui l'obiettivo non sia stato raggiunto per uno dei due mercati di riferimento, il MiSE e l'AEEGSI, ciascuno negli ambiti di rispettiva competenza, adottano i provvedimenti necessari al suo raggiungimento. Il comma 69 precisa che il citato DM prevede anche le modalità di cessazione della maggior tutela allo scopo di garantire l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali. Il comma 70 assegna all'AEEGSI il compito di fornire adeguata informazione ai clienti, a partire dal 1 gennaio 2018, secondo modalità definite con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della norma. Il comma 71 semplifica le procedure di switching. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica anche per quanto concerne il necessario aggiornamento della data precedentemente prevista al comma 70 (1° gennaio 2017), ormai decorsa, dalla quale i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere l'adeguata informativa,</p>
72	<p><i>(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)</i></p> <p>La norma prevede che qualora uno o più obiettivi di cui ai commi 67-71, relativi alla cessazione del regime di maggior tutela per il mercato dell'energia elettrica e del gas, fossero raggiunti prima del 1 gennaio 2018, l'AEEGSI ne dà tempestiva comunicazione al MiSE.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica anche per quanto concerne il necessario aggiornamento della data entro la quale il verificarsi di uno o più degli obiettivi disciplinati dalla norma in discorso ai commi da 67 a 71 determina in capo all'AEEGSI il compito di darne tempestiva comunicazione al MiSE. Tale slittamento dal 30 giugno 2017 al 1° gennaio 2018 appare coerente con la previsione che il DM sul raggiungimento degli obiettivi di cui ai suindicati commi è adottato entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
73-74	<p><i>(Misure per garantire l'informazione dei consumatori)</i></p> <p>Il comma 73 pone l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a garanzia della pubblicazione e diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione nei settori di regolazione dell'Autorità, anche avvalendosi di Acquirente Unico Spa. Sul punto si segnala che la società Acquirente Unico già svolge, da alcuni anni, per il settore elettrico ed il gas, le attività in regime di avvalimento dell'Autorità e, segnatamente, lo Sportello per il consumatore di energia, il Servizio conciliazione clienti energia e il Monitoraggio del mercato retail. Pertanto, la prevista attività di pubblicazione e diffusione delle relative informazioni non ha impatto sui costi in quanto viene oggi svolta e rimborsata dalla Cassa conguaglio. Peraltro si segnala che il costo per la Cassa è coperto dalle tariffe e versato a titolo di rimborso all'Acquirente Unico, senza impatto diretto sul bilancio dello Stato o effetti peggiorativi dei saldi della Cassa.</p>



	<p>Il comma 74 demanda all'AEEGSI il compito di definire le modalità attraverso cui lo Sportello del Consumatore gestito da Acquirente Unico Spa accede alle informazioni e ai dati del Sistema Informativo Integrato.</p> <p>La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
75	<p><i>(Fatturazione dell'acqua)</i></p> <p>Secondo quanto previsto dal comma 75, l'AEEGSI con propri provvedimenti stabilisce le modalità secondo le quali le fatture relative al consumo di acqua con il sistema di misura a contatore siano basate, almeno una volta l'anno, su dati di consumo reale.</p> <p>La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
76-78	<p><i>(Riforma del bonus elettrico e del gas)</i></p> <p>La norma demanda ad un decreto del MiSE la disciplina delle modalità di erogazione ed eventuale rimodulazione dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita.</p> <p>La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il decreto interviene su benefici già previsti a legislazione vigente – coperti peraltro a valere su una componente specifica della bolletta di fornitura di energia elettrica - prevedendone una mera rimodulazione in base all'ISEE.</p>
79-80	<p><i>(Disposizioni in materia di maxi bollette)</i></p> <p>Il comma 79 sancisce il diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato, derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o dalla prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.</p> <p>Il comma 80 prevede inoltre che l'AEEGSI, con proprio provvedimento, individui adeguate misure per responsabilizzare i distributori e favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte degli stessi.</p> <p>Trattandosi di previsioni puramente ordinamentali, non hanno effetti sulla finanza pubblica.</p>
81-84	<p><i>(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)</i></p> <p>Nei commi da 81 a 84 si prevede l'istituzione presso il MiSE, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, ponendo la permanenza nel suddetto Elenco quale condizione necessaria per l'attività di vendita. I requisiti e le modalità di iscrizione sono stabiliti con decreto del MiSE; l'elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero e aggiornato mensilmente.</p> <p>Agli oneri recati dalla disposizione in esame si fa fronte a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (cfr. comma 89).</p>
85-89	<p>I commi 85-86 promuovono la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali: pertanto l'accesso ai sistemi informativi può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai</p>



	<p>sistemi in questione, spetta - ai soggetti che accedono - l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno.</p> <p>La disposizione introdotta dai commi 85-86 ha natura puramente ordinamentale e quindi non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>I commi 87-88 regolano la clausola di «close-out netting» prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso. La disciplina introdotta è volta a conseguire il fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori: per questi motivi si statuisce per legge la validità ed efficacia della clausola di «close-out netting», ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo. La clausola opera anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti. Anche questa nuova disciplina ha natura puramente ordinamentale.</p>
90-91	<p><i>(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica)</i></p> <p>I commi 90-91 introducono alcune semplificazioni in materia di fonti di energia rinnovabile ed efficienza energetica.</p> <p>In particolare, il comma 90 inserisce, all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.</p> <p>Il capoverso 3-bis prevede che, nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 (in materia di certificati bianchi) o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al successivo comma 3-ter, anch'esso di nuova introduzione. La norma specifica che la disposizione si applica ove tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente. Il capoverso 3-ter dispone che gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrano dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. In ordine alla decorrenza, gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie su indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Si prevede che le modalità di cui al primo periodo si applichino anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.</p> <p>Il capoverso 3-quater prevede che agli impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applichi una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante. Tale effetto decorre dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui alla richiamata normativa regolamentare.</p> <p>Il comma 91 interviene in materia di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da</p>



	<p>bioliquidi sostenibili. In particolare, in alternativa alle esistenti modalità di riduzione dell'incentivo prevista dalla disciplina vigente, prevede che il produttore possa richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, e comunque per un periodo non superiore ai quattro anni.</p> <p>Le citate disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'intero regime di incentivazione per le fonti rinnovabili e per gli investimenti in materia di efficienza energetica è finanziato a carico di oneri tariffari gravanti sulla bolletta elettrica.</p> <p>Tale previsione vale anche per lo slittamento temporale delle date, del 30 giugno 2016, previste inizialmente dal citato comma 91, ormai decorse a causa del dilatarsi dei tempi di approvazione del DDL in esame, nonché dei termini per la restituzione degli incentivi.</p>
92	<p><i>(Norme in materia di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)</i></p> <p>Il comma 92 reca - per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come "reti interne d'utenza" ai sensi della legislazione vigente - una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. In particolare, il comma esenta i gestori di sistemi di distribuzione chiusi dagli obblighi di separazione attualmente previsti, fatto salvo per gli obblighi di separazione contabile. Conseguentemente, l'AEEGSI dovrà adeguare i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione a quanto previsto dal presente comma.</p> <p>La disciplina ha natura puramente ordinamentale e, pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>
93	<p><i>(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni)</i></p> <p>Il comma 93, relativo ai gestori di sistemi dell'energia di piccole dimensioni e facenti parti di un'impresa verticalmente integrata, prevede per tali soggetti la possibilità di derogare agli obblighi di separazione previsti dalla normativa vigente, con l'eccezione delle imprese beneficiarie di integrazione tariffarie. Conseguentemente, l'AEEGSI dovrà adeguare i propri provvedimenti in materia.</p> <p>La disciplina ha natura puramente ordinamentale e, pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>
94-98	<p><i>(Misure per la distribuzione del gas naturale)</i></p> <p>I commi da 94 a 98 intervengono sulla disciplina della distribuzione del gas naturale. La disciplina vigente prevede che, qualora il valore di rimborso degli asset risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara.</p> <p>Il comma 94 prevede che il citato obbligo di trasmissione non operi, se l'ente concedente può certificare che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento.</p>



	<p>Il comma 95 prevede che l'AEEGSI, con propri provvedimenti, definisca procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo.</p> <p>Il comma 96 regola la partecipazione alle gare d'ambito dei raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari.</p> <p>Tali disposizioni hanno natura puramente ordinamentale e pertanto non recano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico. I commi 97 e 98 intervengono invece in materia di stoccaggio gas, allo scopo di definire in maniera univoca il "valore" delle attività di stoccaggio ai fini del calcolo del contributo che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo devono versare annualmente alle Regioni, che a loro volta lo ripartiscono ai Comuni aventi diritto. Tale valore è quantificabile in 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio (espresso convenzionalmente in energia). La modifica proposta garantisce che per le Regioni, e quindi per i Comuni, vengano mantenute le stesse entrate degli anni precedenti. Garantisce inoltre la concreta applicazione del concetto di compensazione al territorio legato al valore intrinseco dell'attività condotta stabilendo un criterio univoco e indipendente dalle fluttuazioni del prezzo di mercato del gas in piena coerenza con gli importi già versati in passato, permettendo ai Comuni di continuare a programmare a bilancio tale entrata a favore dei servizi da erogare ai cittadini. Fornisce un ulteriore vantaggio la metodologia più semplice per il calcolo del contributo, con conseguenti minori oneri per le Amministrazioni coinvolte.</p> <p>Il necessario slittamento temporale delle diverse date previste inizialmente dai citati commi 97 e 98, ormai decorse a causa del dilatarsi dei tempi di approvazione del DDL in esame, non altera l'equilibrio finanziario delle norme modificate, né introduce nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari.</p>
99-100	<p><i>(Concorrenza per la distribuzione dei carburanti per autotrazione)</i></p> <p>La norma vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti all'obbligo della presenza contestuale, nel medesimo impianto, di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
101-120	<p><i>(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)</i></p> <p>La norma reca numerose innovazioni riguardanti il settore della distribuzione dei carburanti. In particolare prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (comma 101) l'ampliamento della banca dati sugli impianti di distribuzione dei carburanti -già esistente presso il MiSE e accessibile sul sito web del Ministero- mediante l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. La nuova banca dati sarà realizzata mediante implementazione delle banche dati esistenti (quella della Agenzie delle dogane, quelle di alcune regioni italiane, e quella del MiSE stesso, per quanto riguarda l'osservatorio prezzi carburanti realizzato in attuazione dell'art. 51 L. 99/2009. L'ampliamento della banca dati sarà realizzato per via informatica con le risorse logistiche, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente mediante uno scambio telematico dei dati. La stessa sarà resa accessibile gratuitamente a tutte le Amministrazioni interessate. La disposizione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. • (comma 101) la riorganizzazione, tramite decreto MISE, del Comitato tecnico per la



ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti contemplando, in particolare, la riduzione del numero dei componenti;

- (commi 113 e 114) la verifica della compatibilità degli impianti;
- (commi 115 e ss.) le attività di dismissione degli impianti che chiuderanno entro 3 anni prevedendo, in particolare, procedure semplificate che consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, se necessario a causa di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali. Le attività di dismissione sono a carico dei titolari degli impianti. In caso di riutilizzo dell'area la rimozione delle strutture interrato dovrà essere effettuata dai nuovi titolari. La disposizione non ha impatto sulla finanza pubblica.
- Il comma 107 dispone la soppressione della Cassa conguaglio Gpl. La norma disciplina il trasferimento delle funzioni della Cassa e dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi all'Acquirente Unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio (OCSIT), in regime di separazione contabile, e il contestuale trasferimento in capo al predetto Organismo delle tre unità di personale a tempo indeterminato attualmente in servizio. Trattasi nello specifico di 2 unità di Area b, livello 2, e di 1 unità di Area c, livello 1. Tale operazione di razionalizzazione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che al personale trasferito viene garantito il diritto alla conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative; di contro, dalla prevista soppressione deriveranno sicuramente risparmi per la gestione del Fondo, legati sia al venire meno degli organi sociali dell'Ente soppresso, sia al venire meno dei costi gestionali e di funzionamento. In particolare, sulla base dei dati risultanti dal bilancio 2015, si ipotizzano risparmi per un totale di 222.000 euro annui, derivanti dalla soppressione degli organi sociali (126.000 euro) e dal venire meno delle spese per affitti, manutenzioni, beni di consumo, servizi professionali e informatici (96.000 euro). Essendo quindi gli oneri sostenuti da Acquirente Unico Spa, per le funzioni di OCSIT, a carico degli operatori privati del settore attraverso un contributo definito annualmente dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, anche le nuove attività che verrebbero trasferite all' OCSIT, come previsto dal comma in parola, troverebbero, analogamente, copertura tramite contributi versati dagli operatori privati del settore, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti di cui all'articolo 6 del D.lgs. 32/98 e conseguentemente sono trasferite anche le attività legate alla dismissione degli impianti. Trattasi prevalentemente di attività volte all'erogazione di indennizzi e contributi ai soggetti che fuoriescono dalla gestione degli impianti per effetto dell'intervento di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, attività che cesseranno inevitabilmente entro circa due anni con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo. La previsione è neutrale dal punto di vista della finanza pubblica atteso che il predetto Fondo è alimentato unicamente mediante la contribuzione dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti. A decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo Gpl e del Fondo scorte di riserva, che hanno unicamente dei residui derivanti da code delle gestioni precedenti. Le risorse disponibili presso i conti correnti della Cassa Conguaglio Gpl alla data del 31 dicembre 2016 relative ai 3 Fondi sono pari a 30.784.012 euro, di cui 30.488.470



	<p>euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo Benzina, 292.984 euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo Gpl, e 2.558 euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo scorte di riserva. Le risorse destinate all'erogazione degli indennizzi, dei contributi per i costi ambientali e delle spese di funzionamento dell'Ente alla data del 31 dicembre 2016 ammontano a un totale di circa euro 23.922.000, di cui circa euro 2.400.000 per ammontare indennizzi (deliberati al 5.12.2106), circa euro 21.000.000 per ammontare contributi per i costi ambientali (deliberati al 5.12.2106), e circa euro 522.000 per le spese di funzionamento dell'Ente (dati di bilancio 2015). La funzioni della Cassa relative al Fondo bombole metano, di rilevante interesse pubblico ai fini della sicurezza dell'uso del metano autotrazione, e che presumibilmente si intensificheranno per la crescente diffusione dei veicoli a metano, sono attribuite, a decorrere dal 1 gennaio 2018, all'attuale Comitato per la Gestione del Fondo Bombole Metano, già operante presso il MiSE. La previsione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che ai sensi della normativa vigente (ovvero Part.27, commi 6 e 7, l. 99/2009 e art.27, comma 5, D.Lgs. 93/2011) le funzioni della Cassa relative al Fondo Bombole metano sono già svolte mediante il predetto Comitato di gestione. Il suddetto Comitato è un organo collegiale istituito dalla legge 640/1950 (art.12) per garantire il coordinamento nell'attività di più Ministeri, è incardinato presso il MiSE, e disciplinato con decreto del MiSE, di concerto con il MEF, e non presenta oneri di funzionamento a carico dell'Amministrazione ma del Fondo Bombole di metano stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (commi 106 e 110) Viene previsto che i proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 106 e il 30 per cento delle sanzioni di cui al comma 110 spettano al Fondo per la realizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, i predetti proventi sono acquisiti all'entrata del Bilancio dello Stato. <p>Le disposizioni, di natura prevalentemente ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; eventuali attività a carico dell'Amministrazione possono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 120. L'assenza di nuovi o maggiori oneri concerne anche il necessario slittamento temporale delle diverse date previste inizialmente dalle disposizioni in discorso, ormai decorse a causa del dilatarsi dei tempi di approvazione del DDL in esame.</p>
121-122	<p><i>(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)</i></p> <p>L'articolo sospende l'obbligo di versare il contributo ambientale CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), nelle more del riconoscimento dei sistemi autonomi. La norma reca diverse modifiche alla disciplina sulle modalità da seguire, da parte dei produttori di imballaggi, per il riconoscimento del sistema autonomo alternativo all'adesione al CONAI. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, in relazione alle lett. a) e b) che contemplano la sospensione del contributo ambientale di cui all'art. 224, comma 3 del D.Lgs 152/2006, si rappresenta che trattasi di contributi erogati da soggetti privati (i produttori) a carico dei Consorzi, la cui natura privatistica è stata di recente riconosciuta anche dal Consiglio di Stato con la sentenza 4475/2015. Con riferimento alla lett. c) dell'articolo secondo cui l'Osservatorio si esprime acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA, in luogo del Consorzio nazionale imballaggi, si segnala che l'attività assegnata all'ISPRA rientra nelle proprie</p>



	<p>attribuzioni istituzionali e non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, l'istruttoria condotta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto dell'organo tecnico Ispra, già fornisce i necessari elementi di valutazione per l'eventuale riconoscimento del sistema autonomo alternativo in esame.</p>
123-125	<p><i>(Norme in materia ambientale)</i></p> <p>Il comma 123 riguarda le norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE. Sul punto si osserva quanto segue: l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, statuisce che <i>"il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPR-A, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione. Nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g), nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi"</i>.</p> <p>Il citato decreto non è stato adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ragione del fatto che la Commissione europea non ha ancora approvato le norme minime di qualità alle quali la richiamata norma legislativa vincola la conformità della emananda normativa secondaria; allo stato attuale, dunque, i vari impianti di trattamento stanno operando sulla base degli standard contenuti negli <i>"gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g)"</i>, accordi che sono il risultato della libera iniziativa degli stessi soggetti destinatari degli standard, i quali si sono dati le regole e potrebbero decidere di non rispettarle semplicemente non aderendo agli accordi in questione.</p> <p>Trattasi, dunque, di standard non vincolanti, e senza alcuna reale precettività, atteso che in ogni momento gli operatori del settore potrebbero disattenderli con evidenti ripercussioni negative per gli interessi ambientali.</p> <p>L'emendamento proposto consente all'Italia di dotarsi immediatamente di un apparato di norme tecniche omogenee, uniformi e vincolanti per i vari operatori del settore, assicurando un livello di qualità adeguato nel trattamento dei RAEE. Si evidenzia, infine, che la soluzione proposta è pienamente coerente con le linee della legislazione comunitaria, atteso che la stessa direttiva 2012/19/UE all'articolo 8, paragrafo 5, prevede che <i>"ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione"</i>.</p> <p>È, dunque, la stessa direttiva che autorizza gli Stati membri a stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti anche prima della formale adozione di norme minime di qualità omogenee da parte della Commissione UE. I commi 124 e 125 recano semplificazioni procedurali in tema di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 188, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e alla tenuta del formulario e del registro di carico e scarico a carico dell'ambulante che commercia rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.</p> <p>Attualmente, l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e alla tenuta del formulario e del registro di carico e scarico per gli ambulanti che commerciano rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi è sospeso fino al 31 dicembre 2016, in virtù dell'articolo 8 del decreto legge n. 210 del 2015 (c.d. Milleproroghe). In base al comma 1 di tale disposizione, infatti, <i>«all'articolo II del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p><i>a) al comma 3-bis, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al</i></p>



	<p>31 dicembre 2016" (...)).</p> <p>Pertanto, in vista della piena operatività degli obblighi di cui all'articolo 188, comma 1-bis, è opportuno predisporre un meccanismo di adempimento semplificato di questi ultimi, fermo restando il mantenimento dell'iscrizione degli ambulanti all'Albo nazionale, pena il contrasto con l'articolo 26 della direttiva 38/2008 che contiene la previsione a carico degli Stati membri di tenere un registro sulla raccolta e sul trasporto di rifiuti a titolo professionale.</p> <p>La modifica interviene su una disposizione normativa prevista dall'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, relativa all'adozione di un regolamento recante le ulteriori norme minime di qualità nelle more della loro adozione da parte della Commissione europea. Trattandosi di una norma di natura procedurale dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi 124 e 125 intervengono su aspetti procedurali in tema di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, inerenti alle modalità operative con cui effettuare la raccolta e il trasporto e ai relativi adempimenti, nonché l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per chi esercita tale attività. Dall'applicazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introducono mere forme di semplificazione procedurale, concernenti, sia gli adempimenti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti ferrosi e non ferrosi, sia le modalità di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio di tali attività, in modo da assicurare l'effettivo adempimento degli obblighi previsti all'art. 188-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</p>
126-130	<p><i>(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)</i></p> <p>L'articolo prevede più stringenti obblighi di trasparenza per gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica che erogano contributi di entità superiore ai 10.000 euro a favore di associazioni o imprese. In particolare, il comma 126 identifica i destinatari della disposizione, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le associazioni di protezione ambientale (a carattere nazionale ovvero quelle presenti in almeno cinque regioni), individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; - le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 137 del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206); - le associazioni (n.d.r. tutte, comprese quelle di cui al punto 1), le Onlus e le fondazioni. <p>Tali Soggetti, laddove abbiano rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 nonché con le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito o portale, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ovvero da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; - enti pubblici economici e agli ordini professionali; - società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; - associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia



131-132	<p>finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; - associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. <p>La disposizione incide sull'attuale disciplina della trasparenza, estendendo gli obblighi ivi previsti anche a soggetti esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione del predetto articolo 2-bis, quali le associazioni, le onlus, le società quotate come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ovvero su soggetti che sfuggono dalla caratterizzazione pubblicistica.</p> <p>Il secondo periodo del comma 126 definisce gli obblighi delle imprese, anch'esse tenute a pubblicare (nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato), gli importi derivanti da sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e qualsiasi altro vantaggio ricevuto dai Soggetti di cui al primo periodo del comma 126).</p> <p>La disposizione introduce infine un duplice meccanismo sanzionatorio che agisce, da un lato nei confronti dei soggetti "riceventi" il beneficio, dall'altro nei confronti dei soggetti "eroganti". Difatti, in caso di mancata pubblicazione delle informazioni dovute, i soggetti inadempienti sono tenuti alla restituzione delle somme ricevute entro tre mesi dal termine del 28 febbraio di ciascun anno. Si prevede al quarto periodo che qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia.</p> <p>Laddove nemmeno i soggetti eroganti abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme "recuperate" sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).</p> <p>Il comma 127 estende gli obblighi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. Anche per dette ipotesi, in caso di inadempimento, si applica una sanzione pari alle somme erogate.</p> <p>Viene aggiornata al 2018 la decorrenza degli obblighi di pubblicazione e del connesso regime sanzionatorio in materia di erogazione di contributi, sovvenzioni e incarichi retribuiti a favore di associazioni, enti o imprese. Tale intervento è necessario posto che il testo licenziato dalla Commissione dispone che l'obbligo di pubblicazione sui siti e sui portali digitali, decorre dall'anno 2017 e che debba essere adempiuto entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni dell'anno precedente.</p> <p>Rimane invariata la clausola di salvaguardia che specifica che le amministrazioni, gli enti e le società destinatarie degli obblighi in parola vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
	<i>(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti)</i>



	<p>Le norme di cui ai commi 131 e 132 impongono un tetto pari al costo di una chiamata urbana per i servizi di assistenza clienti da parte degli istituti bancari e delle imprese di assicurazione. La violazione delle disposizioni implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.</p> <p>Le norme hanno carattere puramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
133-135	<p><i>(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)</i></p> <p>Nei commi 133-135 si prevede che mediante apposito decreto MEF di concerto con il MISE e sentita la Banca d'Italia, vengano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet. La norma reca espressa clausola d'invarianza finanziaria. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>
136	<p><i>(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui)</i></p> <p>La disposizione stabilisce che, qualora l'erogazione di un mutuo immobiliare o del credito al consumo sia condizionata alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, i soggetti che erogano il mutuo o il credito sono tenuti ad accettare – senza modifica delle condizioni del credito – anche una polizza di assicurazione stipulata autonomamente dal cliente, purché essa abbia “contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario”.</p> <p>Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dall'intermediario che eroga il credito, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere tale finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza avente gli stessi contenuti minimi, suindicati.</p> <p>Sono inoltre stabili oneri di trasparenza contrattuale e sulle commissioni percepite dall'intermediario del credito per il collocamento delle polizze assicurative in questione.</p> <p>Le norme pongono obblighi esclusivamente a carico di soggetti privati e avendo le disposizioni natura puramente ordinamentale, non presentano oneri per la finanza pubblica.</p>
137-141	<p><i>(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)</i></p> <p>I commi in questione disciplinano l'attività di locazione finanziaria, introducendo, altresì (sulla falsariga di quanto normato con la Legge di Stabilità 2016 per il Leasing prima casa), una definizione del relativo contratto, nonché la disciplina della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore con particolare riguardo alla definizione di “grave inadempimento dell'utilizzatore” e relative conseguenze.</p> <p>È stabilito che restano comunque ferme alcune previsioni in materia della legge fallimentare (i.e. art. 72-quater in caso di fallimento della società di leasing o dell'utilizzatore) e che si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (ossia le norme civilistiche contenute dalla legge di stabilità 2016 in caso di leasing prima casa per i giovani).</p>



	<p>Tale richiamo all'applicazione delle disposizioni sul leasing abitativo contenute ai commi da 76 a 81 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) è riferita alle sole regole civilistiche e non anche a quelle sui relativi profili fiscali, di cui ai successivi commi 82, 83, 84.</p> <p>Le disposizioni in questione hanno carattere puramente ordinamentale e non comportano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
142	<p><i>(Misure per la concorrenza per la professione forense)</i></p> <p>La norma reca disposizioni sulle società tra avvocati. In particolare, nel prevedere la possibilità di esercizio della professione forense in forma societaria, consente l'ingresso di soci di capitale, a condizione che: a) i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto; b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; c) i componenti dell'organo di gestione non siano estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.</p> <p>Dispone, altresì, il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.</p> <p>La disposizione di carattere puramente ordinamentale non determina oneri a carico della finanza pubblica.</p>
143-148	<p><i>(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato)</i></p> <p>Con riferimento ai commi 143-145 le norme stabiliscono quanto segue: la modifica dei criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale (rideterminando il rapporto notai/popolazione nazionale da 1/7000 abitanti in 1/5000 abitanti); la possibilità per il notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale; una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di determinate categorie di somme da questi ricevute (che costituiscono patrimonio separato insuccessibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle PMI); determinazione dei limitati impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate (mantenendo idonea documentazione); introduzione dell'obbligo di presentazione periodica da parte del Consiglio del notariato di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina; previsione di ispezioni a campione sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio; possibilità di costituzione di associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione (ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni) per svolgere la propria attività e per mettere in comune i proventi delle loro funzioni e ripartirli in quote uguali o disuguali, nonché utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.</p> <p>Tali disposizioni hanno carattere puramente ordinamentale e non determinano oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>I commi 146 e 147 intervengono in materia di riunione di archivi notarili e di istituzione di archivi notarili distrettuali. In particolare, al fine di razionalizzare l'amministrazione degli archivi notarili, si propone una necessaria riduzione degli attuali 92 Archivi distrettuali. Tale razionalizzazione va realizzata procedendo a fusioni che attualmente sono precluse dalle disposizioni legislative che stabiliscono un nesso indissolubile tra la sede e l'area di competenza di un archivio distrettuale e la distribuzione dei distretti notarili (art. 1 del R.D. 3138/1923; art. 2, comma 2, della legge 17 maggio 1952, n. 629). Si rende, pertanto, necessaria l'introduzione di disposizioni che consentano di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione delle strutture territoriali dell'Amministrazione indipendentemente dalla soppressione o dalla modifica dei distretti notarili di riferimento, nel rispetto delle dotazioni</p>



	<p>organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione di cui al comma 148 è volta realizzare l'accorpamento degli uffici distrettuali ispettivi degli Archivi notarili, dagli attuali 5 Ispettorati a due Uffici di livello dirigenziale non generale, individuati nelle sedi di Napoli di Bologna, con competenze determinate su base regionale, in considerazione della riduzione di personale dirigenziale in servizio. Tale riorganizzazione è peraltro funzionale alla riduzione delle dotazioni organiche comprese quelle dirigenziali prevista in attuazione del DPCM 15 giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" ed alla conseguente impossibilità di funzionamento di tali Uffici Ispettivi.</p> <p>Al riguardo, si rappresenta che ciascuno dei cinque attuali Ispettorati ha come dotazione organica sempre una sola Unità, l'Ispettore (un dirigente di seconda fascia) che si avvale per tutte le attività contabili e contrattuali relative all' Ufficio ispettivo dello stesso personale dell'Archivio notarile distrettuale presso il quale ha sede.</p> <p>In aggiunta all'attività di cui sopra, di regola, un impiegato dell'Archivio dedica alcune ore della settimana alle attività strumentali al funzionamento dell'Ispettorato (protocollo, archivio, corrispondenza) e fa da tramite tra gli Uffici della circoscrizione e l'Ispettore.</p> <p>Per quanto premesso, le norme di cui ai commi 146-148 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, viceversa le stesse consentiranno risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, con particolare riferimento ai costi di gestione sinora sostenuti per il funzionamento dei sopprimendi uffici ispettivi.</p>
149-150	<p><i>(Svolgimento di attività professionali in forma associata)</i></p> <p>Il comma reca una disposizione di interpretazione autentica con la quale si estende alle <u>società di ingegneria</u> costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge 266/1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo apre il mercato privato alle società d'ingegneria e consente di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Prevede, inoltre, l'obbligo per le medesime società di stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.</p> <p>Tali disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano impatti sulla finanza pubblica. La norma assegna inoltre all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il compito di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet, dell'elenco delle società. A prescindere dall'espressa clausola di invarianza finanziaria inserita nella norma, l'Autorità può adempiere al prescritto obbligo di pubblicazione con le risorse disponibili a legislazione vigente potendo usufruire, oltre che del contributo statale e dei soggetti vigilati, anche dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 19, comma 6, del D.L. 90/2014 il quale prevede che tali somme restano nella disponibilità dell'Autorità e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.</p>
151-153	<p><i>(Disposizioni sulle professioni regolamentate)</i></p> <p>Il comma 151 impone al professionista l'obbligo di fornire ai clienti comunicazione scritta (o in formato digitale) in merito al compenso della prestazione professionale.</p> <p>Il comma 152 chiarisce l'interpretazione del comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni (Istituzione dell'Albo nazionale degli Agrotecnici), estendendo agli agrotecnici, una serie di competenze in materia catastale.</p>



	<p>Il comma 153 prevede che, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.</p> <p>La disposizione di carattere puramente ordinamentale non determina oneri a carico della finanza pubblica.</p>
154-157	<p><i>(Esercizio dell'attività odontoiatrica)</i></p> <p>I commi introducono nuove norme in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria. Ai fini dell'esercizio suddetto è richiesto che il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri o, per le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico, la presenza di un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici, iscritto al medesimo albo (quest'ultima condizione non si applica qualora il direttore sanitario dell'intera struttura sia un soggetto iscritto all'albo degli odontoiatri). Si prevede, inoltre, che il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici possa svolgere tale funzione esclusivamente in una sola delle strutture in oggetto.</p> <p>La disposizione di carattere ordinamentale, relativa alla disciplina delle modalità di esercizio della professione di odontoiatra, non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
158-164	<p><i>(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)</i></p> <p>Le norme in esame modificano la disciplina sull'esercizio della farmacia privata da parte di società, con riferimento ai seguenti profili: delle tipologie di società; dei requisiti soggettivi dei soci e delle incompatibilità; della direzione della farmacia; dei limiti numerici e territoriali per la titolarità delle farmacie da parte della società.</p> <p>Nel dettaglio, è estesa la possibilità della titolarità dell'esercizio della farmacia privata alle società di capitali - mentre nella disciplina vigente è consentita soltanto alle società di persone ed alle società cooperative a responsabilità limitata (oltre che alle persone fisiche), fermo rimanendo il principio che le società in questione devono avere come oggetto esclusivo la gestione di farmacie; è prescritto che non possono figurare tra i soci medici, produttori di farmaci e informatori scientifici; è rimosso il limite attualmente previsto delle quattro licenze in capo ad un singolo soggetto e la condizione che siano ubicate nella provincia dove ha sede legale la società e sostituito con un limite al controllo (diretto o indiretto) pari al 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, dando all'AGCM il compito di assicurare il rispetto di tale limite.</p> <p>Inoltre è previsto che nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.</p> <p>Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (cosiddetti farmaci di fascia H) consentendo che la fornitura possa avvenire anche tramite le farmacie e la modifica della disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche e sulla conseguente gestione associata.</p> <p>La previsione in esame è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non indicati in quanto la stima si basa su dati non prevedibili. Per quanto riguarda i compiti di vigilanza dell'AGCM essi sono del tutto omogenei a quelli già esercitati a legislazione vigente. Dalle nuove disposizioni non derivano pertanto oneri per la finanza pubblica.</p>



165	<p><i>(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)</i></p> <p>La norma disciplina la possibilità di usare un foglio informativo digitale in luogo di quello cartaceo.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
166	<p><i>(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale)</i></p> <p>La disposizione reca la disciplina degli orari e dei turni di apertura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, attribuendo la facoltà a chi ne ha la titolarità o la gestione di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, dandone preventiva informazione all'autorità sanitaria competente e informandone la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
167	<p><i>(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)</i></p> <p>L'articolo dichiara la nullità delle clausole "most favored nation" nell'ambito dei rapporti tra intermediari (online e offline) e strutture ricettive.</p> <p>La disposizione prescrive la nullità di ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.</p> <p>La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
168	<p><i>(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale)</i></p> <p>La norma dispone che le regioni prevedano nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale (stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017) l'obbligo per il concessionario di disporre un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti pena l'applicazione di specifiche sanzioni.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica anche per quanto concerne il necessario aggiornamento della data, ormai decorsa, del 31 dicembre 2016, dalla quale le regioni devono prevedere nei contratti di trasporto pubblico locale e regionale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.</p>
169-170	<p><i>(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea)</i></p> <p>La norma prevede l'obbligo a carico dei concessionari e gestori dei servizi di linea di trasporto</p>



	<p>di linea, su gomma, rotaia e marittimo di rendere note ai clienti le modalità di accesso alla carta dei servizi, con specifico riferimento ai criteri e le regole per accedere a rimborsi e indennizzi, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono. Il singolo passeggero deve poter chiedere il rimborso durante o subito dopo il termine del servizio di trasporto, senza l'onere di espletare particolari formalità. Inoltre, viene garantito l'utilizzo di nuove tecnologie per la fase di acquisto ed emissione dei biglietti.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
171	<p><i>(Noleggio con conducente di velocipedi)</i></p> <p>L'articolo integra le disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea prevedendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozette, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a mezzo di velocipedi.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
172	<p><i>(Semplificazione della riproduzione di beni bibliografici e archivistici)</i></p> <p>La norma introduce specifiche ipotesi di liberalizzazione in materia di licensing dei beni culturali, ulteriori rispetto a quelle già previste dall'articolo 108 del Codice dei beni culturali. La modifica è coerente con le esigenze derivanti dall'evolvere delle nuove tecnologie, che permettono modalità di riproduzione, effettuate direttamente dai privati, che non comportano potenziali interferenze con le esigenze di tutela e non determinano costi aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni. L'imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, peraltro, ove effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o letteraria), appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma) e, dall'altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero. La misura riallinea la disciplina della riproduzione dei beni archivistici e librari rispetto a quella più generale di beni culturali. La liberalizzazione introdotta d'urgenza con il d.l. n. 83 del 2014 ha infatti riguardato solo i secondi, ma l'attuazione delle misure previste nel citato decreto-legge ha, alla prova dei fatti, evidenziato la necessità di includere anche il patrimonio archivistico e librario.</p> <p>Pertanto, con la modifica normativa in esame, si garantisce la libera riproduzione di beni culturali, anche bibliografici ed archivistici purché non sottoposti alle restrizioni di cui al Capo III del Titolo II della Parte seconda del Codice dei beni culturali realizzata per finalità di valorizzazione, anche nel caso in cui siano effettuata da soggetti privati, purché non ricorrano finalità di lucro. La disposizione mira pertanto ad operare una distinzione tra i soggetti onerati e non onerati dal canone, dovuto per la riproduzione di beni culturali, fondata sui fini - lucrativi o non lucrativi cui è diretta l'attività svolta. Coerentemente, è modificato anche il comma 3-bis dell'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, introducendo la completa liberalizzazione - con esonero anche dall'obbligo di autorizzazione - di una serie di attività, riguardanti anche i beni bibliografici ed archivistici, a condizione che siano attuate senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi), nonché la divulgazione dell'immagine del bene, legittimamente detenuta, in modo tale da non poter essere ulteriormente riprodotta dal destinatario della attività</p>



	<p>divulgativa se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale. L'immagine divulgata, in quanto a bassa risoluzione, potrà difficilmente essere usata da terzi per fini di lucro. In ogni caso, peraltro, i terzi eventualmente interessati all'uso dell'immagine stessa per fini di lucro non sono in alcun modo esonerati dal pagamento del canone. Essi, quindi, ove intendessero sfruttare commercialmente l'immagine reperita in rete dovrebbero chiedere la concessione e versare il corrispettivo dovuto, non dissimilmente da quanto già oggi avviene nel caso in cui un imprenditore intenda avvalersi per fini di lucro dell'immagine di un bene culturale pubblicata- ad esempio- su una guida turistica o su un catalogo d'arte.</p> <p>La proposta normativa non comporta oneri e la sua attuazione non prevede costi effettivi per l'amministrazione. La misura, infatti, si inserisce nel più generale processo di revisione del riutilizzo di documenti nel settore pubblico, principio oggi esteso anche a biblioteche, archivi e musei, e delle relative modalità di tariffazione. L'articolo 7, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, integralmente modificato dal comma 6 dell'articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102, dispone infatti, al comma 4, che debbano essere determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, i criteri generali per la determinazione delle tariffe relative al riutilizzo dei documenti di biblioteche, archivi e musei. Il citato articolo 7 prevede espressamente che le tariffe debbano essere orientate ai costi effettivamente sostenuti, e che possa essere prevista una maggiorazione, volta al perseguimento di un congruo utile, solamente nel caso di riutilizzo per fini commerciali. In aggiunta, con il medesimo decreto attuativo, di prossima emanazione, sarà istituita, per alcuni archivi e biblioteche, un biglietto di ingresso, che assicurerà ulteriori entrate. Le ipotesi previste dalla presente proposta normativa, dunque, che si risolvono nell'esecuzione diretta della riproduzione di beni culturali da parte di privati, per scopi non lucrativi o commerciali, si pongono in linea di continuità con la disciplina descritta.</p>
173-174	<p><i>(Semplificazioni in materia di atti di aggiornamento catastale)</i></p> <p>Le norme intervengo a modificare il comma 5 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di modalità di presentazione da parte degli interessati e dei possessori di taluni immobili degli atti di aggiornamento catastale al fine di consentire un migliore aggiornamento delle banche dati catastali.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica</p>
175	<p><i>(Regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali)</i></p> <p>Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, istituito con il R.D. n. 20/1910, fu soppresso per effetto dell'art. 2, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 225 del 29.12.2010 che ha trasferito le relative funzioni alla Camera di commercio di Brescia.</p> <p>Tuttavia, l'art. 62 del decreto-legge n. 5/2012 ha, in seguito, disposto l'abrogazione delle disposizioni che ne avevano previsto la soppressione del Banco, riportando altresì in vigore il D.P.R. d29 ottobre 2010, n. 222</p> <p>Ad oggi, il processo di attuazione del nuovo assetto non si è ancora concluso, perciò il Banco attualmente opera con il regime giuridico e con gli organi previgenti al riordino, in virtù delle disposizioni transitorie dettate dal citato D.P.R. n. 222/2010.</p> <p>Il riordino disposto dal citato D.P.R. n. 222/2010 ha delineato un regime ibrido che combina</p>



	<p>aspetti privatistici con riferimenti specifici alla disciplina degli enti pubblici non economici dettata dalla legge n. 70/75: infatti, da un lato, ribadisce l'applicazione delle norme civilistiche in materia di contabilità e gestione dei rapporti di lavoro subordinato; dall'altro, prevede l'applicazione dell'art. 30 della citata legge n.70/75 concernente il controllo dei bilanci degli enti pubblici non economici, l'introduzione del Collegio dei revisori dei conti e l'obbligo di corredare i bilanci con la relazione dell'organo di controllo.</p> <p>Tuttavia, il nuovo assetto così delineato introduce elementi di rigidità formale che non si conciliano con le finalità e le caratteristiche operative del Banco, la cui natura appare più vicina a quella dell'ente pubblico economico. Un ulteriore riordino del Banco appare attualmente la soluzione più idonea a garantire l'efficienza dell'ente, con l'obiettivo di assicurare quella flessibilità operativa necessaria per il tempestivo adeguamento dell'attività alle richieste di servizio degli utenti, secondo criteri di economicità.</p> <p>La norma proposta prevede, pertanto, l'adozione di un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, di organizzazione del Banco, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché, nel rispetto dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'Ente, che peraltro sono presenti sin dall'origine nell'assetto dell'ente.</p> <p>E' prevista, altresì, una disposizione transitoria che consente, nelle more dell'emanazione del regolamento di riordino, di continuare ad applicare l'ordinamento previgente disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco, disponendo, contemporaneamente, l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222.</p> <p>La norma, di carattere ordinamentale, prevede l'adozione di un regolamento di riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto il Banco si autofinanzia totalmente con i proventi dei servizi resi, che sono pagati sulla base di tariffe approvate dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'ente. Le predette tariffe coprono il costo economico del servizio, determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili. Per le predette motivazioni anche l'applicazione temporanea del citato D.M. 17 maggio 2001 (nelle more dell'emanazione del regolamento di riordino previsto dalla norma) non determina oneri per la finanza pubblica.</p>
176-177	<p><i>(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)</i></p> <p>Le norme introducono alcune misure necessarie e urgenti per la semplificazione delle procedure di tutela e fruizione del patrimonio culturale.</p> <p>Le disposizioni modificano il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di semplificare alcune procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato. Lo scopo dell'introduzione di tali misure di semplificazione è, da una parte, favorire questo importante settore economico, pur nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela del patrimonio, e, dall'altra, allineare la disciplina nazionale a quella vigente nei principali paesi europei e a livello internazionale. L'intervento è divenuto necessario e urgente in quanto ormai da diversi anni gli antiquari lamentano ritardi nelle procedure amministrative, nonché un grave difetto di coordinamento tra la disciplina italiana e quella di altri Paesi europei e non.</p> <p>Le modifiche, in particolare, agiscono su quattro aspetti strategici per migliorare rapidamente la disciplina della circolazione delle opere d'arte.</p> <p>In primo luogo, è stabilito che le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalgia ad oltre cinquanta anni sono</p>



assoggettate alla sola previsione dell'art. 64 del Codice (ossia alla disciplina sugli attestati di autenticità e di provenienza), mentre sono sottoposte alle regole dell'articolo 65 sulla uscita definitiva (attestati di libera circolazione e di esportazione) solo se risalenti ad oltre settanta anni. Conseguentemente, anche al punto 15 dell'allegato A, previsto dall'articolo 74 del Codice, è innalzata da 50 a 70 anni la soglia che determina la necessità della presentazione all'ufficio esportazione e dell'autorizzazione per l'uscita dal territorio della Repubblica. In tal modo, la disciplina italiana sulla circolazione si avvicina alla soglia temporale fissata al riguardo dalla Ue, che è di 100 anni.

In secondo luogo, è prevista l'informatizzazione del registro delle cose antiche e usate tenuto dai soggetti che ne esercitano il commercio, acquistate o comunque negoziate, inclusa la consultabilità in tempo reale da parte del soprintendente, e la sua divisione in due elenchi. Questi ultimi sono: uno contenente le cose per le quali il soprintendente richiede la presentazione all'ufficio di esportazione; l'altro, contenente le cose per le quali il soprintendente rilascia un attestato di non rilevanza al predetto fine. Il soprintendente può, in ogni caso e in ogni momento, richiedere al soggetto che detiene il registro e annota le operazioni che talune delle cose nello stesso indicate gli siano presentate per un esame diretto. Infine, si precisa che gli indirizzi di carattere generale a cui devono attenersi gli uffici di esportazione nella valutazione necessaria al rilascio dell'attestato di libera circolazione sono definiti con decreto del Ministro (e non genericamente dal Ministero), attribuendo così il potere di indirizzo al Ministro. Si prevede infatti che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con decreto del Ministro saranno aggiornate sia le linee di indirizzo agli uffici di esportazione per il rilascio dell'attestato di libera circolazione, sia le condizioni e le procedure per il rilascio dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione necessari per l'ingresso sul territorio nazionale; con il medesimo decreto sarà adottato un apposito "passaporto", di durata quadriennale, per facilitare la circolazione delle opere e semplificare gli adempimenti richiesti dagli uffici competenti.

Ne risulta che le misure in questione non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La semplificazione delle procedure inoltre, ad esempio attraverso l'adozione del "passaporto" delle opere, avrà ricadute positive sullo svolgimento delle pratiche da parte degli uffici, riducendo tempi e costi connessi. In ogni caso, le attività previste da queste disposizioni sono già svolte dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in particolare dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, mediante i propri uffici esportazione presso le Soprintendenze.

Si tratta perciò della ordinaria attività di controllo della circolazione internazionale delle cose di interesse storico e artistico, risalente sin dagli inizi del XX secolo e dal 2004 regolata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, peraltro anche in attuazione di specifiche norme europee.

Le modifiche previste dai commi 176-177 non comportano alcun onere, ma, al contrario, come sopra accennato, produrranno un effetto deflativo del carico burocratico per gli uffici del Ministero, un effetto derivante dall'innalzamento della soglia temporale da 50 a 70 anni per la necessità di richiedere una autorizzazione espressa all'uscita.

178

(Modifica delle soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione)

L'articolo modifica le soglie di fatturato al di sopra delle quali si applica l'obbligo di comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delle operazioni di concentrazione tra imprese, riducendo da 50 a 30 milioni di euro il fatturato di almeno una delle imprese interessate, e da 495 a 492 milioni di euro, la soglia riferita al fatturato totale di almeno due delle aziende coinvolte.



	<p>La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le attività previste in capo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rientrano nell'ambito dei relativi compiti istituzionali e saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Al riguardo si fa inoltre presente che il comma 7-ter, dell'articolo 10 della legge n. 287/90 (introdotto dal comma 1 dell'articolo 5-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27) stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo a carico delle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.</p>
179	<p><i>(Soppressione dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi)</i></p> <p>L'articolo prevede l'esclusione da parte dei pubblici esercizi, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
180-183	<p><i>(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)</i></p> <p>L'articolo reca delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per ammodernare la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, con particolare riferimento al contrasto dell'abusivismo, all'adeguamento dell'offerta alle nuove tecnologie, alla disciplina della concorrenza, alla miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio, all'armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali, all'adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.</p> <p>Il comma 183 reca specifica clausola di invarianza finanziaria atteso che la revisione della disciplina vigente riveste prevalentemente carattere ordinamentale.</p> <p>Eventuali profili di rilevanza per i soggetti pubblici (es. Regioni ed enti locali) non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si riferiscono alle competenze istituzionali dei predetti soggetti già previste a legislazione vigente.</p> <p>In ogni caso, la norma contiene apposita clausola di salvaguardia prevedendo in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 169, che qualora i decreti legislativi di attuazione della delega comportino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, tali decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.</p>
184	<p><i>(Locazione senza conducente)</i></p> <p>Il comma 184 modifica l'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), concernente la locazione di veicoli senza conducente. Con la modifica proposta si inserisce un nuovo comma 3-bis che autorizza le imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti (iscritte al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore di cui all'articolo 11 del decreto MIT 25 novembre 2011 e titolare di autorizzazione) ad utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.</p> <p>La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza</p>



	pubblica.
185 -188	<p><i>(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)</i></p> <p>Il comma reca delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile e diretti in particolare a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi specificati.</p> <p>L'attuazione della delega avrebbe come effetto una generale ottimizzazione del settore RC auto, con conseguente diminuzione generalizzata dei premi in ragione della drastica riduzione del fenomeno della frode assicurativa, una certezza nell'attribuzione della responsabilità in occasione dei sinistri e permetterebbe, nel contempo, a regime la disponibilità in tempo reale per lo Stato (in particolare per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dati riferiti a tutti i veicoli circolanti.</p> <p>La delega consentirebbe quindi di recuperare l'evasione nel campo assicurativo, con effetti che indirettamente incidono positivamente sotto il profilo del bilancio pubblico, ed avrebbe effetti benefici in termini di sicurezza della circolazione, con minori costi per l'erario derivanti dalla diminuzione dell'esternalità negative relative al trasporto stradale. Si segnala sotto tale profilo l'ultimo studio ENEA sulle esternalità negative nei trasporti (febbraio 2015) che quantifica in 40,5 miliardi di euro il valore complessivo delle stesse. Il trasporto stradale incide per il 93% e le maggiori voci di costo collettivo sono gas serra, inquinamento atmosferico, rumore, incidenti e congestione (che da sola incide per il 48%).</p> <p>Lo sviluppo di servizi abilitati dalle scatole nere andrà pertanto a comportare una diminuzione dei costi collettivi per il trasporto stradale. L'installazione delle scatole nere sui mezzi pubblici non comporterà maggiori oneri (in piena analogia con i veicoli privati), atteso che il processo avanzerà progressivamente, anche in coerenza con il rinnovo del parco rotabile.</p> <p>Le norme in questione hanno carattere meramente ordinamentale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega dovranno essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.</p> <p>In ogni caso la norma contiene altresì apposita clausola di salvaguardia prevedendo in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che qualora uno o più decreti legislativi adottati in attuazione della delega comportino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazioni al proprio interno, i medesimi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.</p>
189-193	<p><i>(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)</i></p> <p>La norma prevede la creazione del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, permettendo così un miglior controllo della filiera logistica nazionale attivando un monitoraggio continuo dei dati della circolazione delle merci.</p> <p>La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica (SINaMoLo) alimentato - attraverso idonei sistemi di cooperazione - dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), dal sistema PMIS delle Capitanerie di Porto, dai Sistemi PIL e PIC delle Ferrovie dello Stato italiane, dai PCS delle Autorità portuali, dal SIMPT e dal SISTRI del Ministero dell'ambiente, dal sistema</p>



Informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, nonché dalla piattaforme logistiche territoriali. La ratio sottesa alla norma è mettere sotto controllo la filiera logistica nazionale attivando un monitoraggio continuo dei dati della circolazione delle merci al fine di recuperare il gap di competitività che caratterizza il nostro Paese e rilanciare la crescita del settore. Si rappresenta, infatti, che attraverso l'aumento della competitività del settore determinato dalla messa in rete delle informazioni e dei dati della circolazione delle merci, potrà garantirsi il recupero di parte del PIL disperso a causa dell'inefficienza del sistema logistico, con possibile incremento dei flussi di merci per/in e dall'Italia, e positive ripercussioni sull'economia del Paese. Il comma 191 della disposizione, di carattere ordinamentale, demanda al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, l'adozione di un proprio decreto d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'AGID che definisca le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo assicurando il coordinamento di tutti i soggetti che concorrono alla gestione e allo sviluppo dei sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci e definisca, altresì, gli standard dei protocolli di comunicazione, della trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi. Agli oneri connessi alla realizzazione e alla gestione del predetto Sistema, pari ad euro 500.000 annui a decorrere dal 2017, si provvede utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne gli aspetti finanziari si rappresenta che la PLN - sistema, di proprietà del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, fondamentale per accogliere i dati provenienti dagli altri enti ai fini del monitoraggio- è già predisposta con apposito modulo middleware atto a comunicare con i sistemi esterni dei diversi soggetti della filiera del trasporto. Nessun investimento è quindi prevedibile per la PLN quale modulo portante del SiNaMoLo. Per l'istituzione del Sistema occorrerà un investimento iniziale di 500.000 euro di cui circa 200.000 euro necessari per assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi dei diversi soggetti interessati. Occorrerà infatti sviluppare appositi software nell'ottica webinterfaces. Il costo stimabile per l'elaborazione dei predetti software ammonta a circa 200.000 euro, atteso che il prezzo unitario di ciascuna web-interface ammonta a circa 15.000/20.000 euro. Per la gestione a regime del Sistema accorreranno risorse pari a circa 500.000 euro annui per provvedere all'ordinaria attività di manutenzione, all'implementazione progressiva delle interfacce e dei software, e per la messa in sicurezza e protezione dei dati da assalti esterni ("cyber security"). Va infine segnalato che il Sistema de quo sarà gestito, con le risorse umane esistenti a legislazione vigente, dagli Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che già hanno in gestione altri sistemi informativi (CED motorizzazione civile, portale Infomobilità CCISS, ecc.) e dispongono quindi delle necessarie competenze tecniche e strumentali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

27 APR. 2017

